

# COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

## COMUNICATO UFFICIALE N 16

Riunione del 24 gennaio 2007

Sono presenti:

- |                  |              |                 |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio  | FILIPPUCCI   | PRESIDENTE      |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. Antonio   | AMATO        | COMPONENTE      |
| - Sig.ra Sandra  | D'Alessandro | Segretaria      |

- 16.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .**
- **FORESTIERO ALESSANDRO**
  - **FORESTIERO DANIELE**

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;
- 

*osserva*

la fattispecie all'esame trae il suo presupposto dall'essere Forestiero Daniele titolare di un indirizzo di posta elettronica e Forestiero Alessandro titolare di un sito web, entrambi preceduti dalla sigla Fipav : [fipav@forestiero.com](mailto:fipav@forestiero.com) e [www.fipavfrosinone.it](http://www.fipavfrosinone.it).

E' agli atti che l'incolpazione trova, altresì, nodale presupposto nella circostanza che entrambi sono iscritti alla Fipav, in qualità di Direttori di gara - Sezione arbitrale e che o direttamente , o attraverso link, si perviene anche ad una organizzazione di distribuzione di materiale sportivo.

./.

Al riguardo, la Commissione osserva in punto di

#### Diritto

Il profilo di assoluto rilievo della fattispecie di cui è causa non va tanto ricercato nell'esame in ordine alla legittimità, sotto il profilo codicistico o della normativa internazionale relativo, di essere titolari o meno di un indirizzo di posta elettronica o di un sito Web, bensì quello di valutare, nell'ambito dei regolamenti federali, il profilo della lealtà e correttezza dei propri iscritti nell'ipotesi in cui taluno di essi attivi iniziative economiche a scopo divulgativo e pubblicitario, nelle quali vi sia un qualche riferimento alla Fipav .

Al riguardo, deve sottolinearsi che, con riferimento agli incolpati, l'essere titolari di un sito Web e di un indirizzo di posta elettronica anticipati dalla dicitura Fipav, costituisce indubbiamente violazione dei sopra richiamati principi di lealtà e correttezza, sia perché non è stata rilasciata alcuna autorizzazione al riguardo, sia perché contiene adeguati requisiti di idoneità ad ingenerare confusione ed indurre in errore potenziali interlocutori in ordine alla veste istituzionale del destinatario.

Inoltre, non può non darsi adeguato rilievo alla circostanza che l'acronimo utilizzato dagli incolpati è il medesimo della Federazione presso la quale sono tesserati, così da rimuovere qualsiasi altra presunzione di acronimità , come peraltro fugace oggetto di difesa, nonché costituire idoneo presupposto per favorire l'attività e l'iniziativa economica che viene ivi pubblicizzata.

La stretta connessione tra il sito Web e l'indirizzo di posta elettronica , associata allo stretto rapporto di parentela che intercorre tra i prevenuti, oltre all'ulteriore circostanza che entrambi svolgono la medesima attività arbitrale, si pone quale indubbia prova in ordine alla accertata concorrenza degli incolpati nella violazione dei Regolamenti federali.

./.

P.Q.M.

Determina a carico degli incolpati la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 6 (sei) e scontata la pena, la sospensione dei medesimi dalla loro designazione arbitrale fino a quando non venga rimossa sia la dicitura Fipav dal sito [www.fipavfrosinone.it](http://www.fipavfrosinone.it) che dall'indirizzo di posta elettronica [fipav@forestiero.com](mailto:fipav@forestiero.com).

Affisso il 26 FEBBRAIO 2007

IL PRESIDENTE  
Avv. Fabrizio Filippucci